

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **497/1989** (ECLI:IT:COST:1989:497)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Udienza Pubblica del **03/10/1989**; Decisione del **26/10/1989**

Deposito del **10/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **15/11/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14177**

Atti decisi:

N. 497

SENTENZA 26 OTTOBRE-10 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento notificato il 27 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 5 giugno 1989 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telex n. 20092 in data 1° aprile 1989 del Ministro della pubblica istruzione, recante: "Piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989/90", indirizzato al Provveditore agli studi di Trento, con il quale si è comunicato che, con provvedimento in corso, viene disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena, in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito del telex n. 20092 con cui il Ministro della pubblica istruzione, in data 1° aprile 1989, aveva comunicato al Provveditore agli studi di Trento che, con provvedimento in corso, veniva disposta, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena in altrettante sezioni staccate dipendenti rispettivamente dalle scuole medie di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo, nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno scolastico 1989-1990 adottato ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Si evidenzia nel ricorso che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, è sopraggiunto - fra la data di pubblicazione del decreto-legge e la data di pubblicazione della legge di conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n. 219 del 17 settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1 che le attribuzioni dell'Amministrazione in materia di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento; all'art. 5 vengono poi ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione, trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.

Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente - che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, deve essere predisposto, per quanto riguarda le scuole ubicate in Provincia di Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece il Ministero, avocando tale competenza e decidendo circa la trasformazione di alcune scuole in sezioni staccate, ha assunto provvedimenti di competenza della Provincia, per i quali, per di più, non sarebbe stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con il Ministero, in quanto, non trattandosi di istituzione di scuole, non derivava alcun onere per lo Stato in materia di personale.

Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare che non spetta allo Stato definire il piano di razionalizzazione della rete scolastica di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia di Trento, e ciò in base agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di annullare conseguentemente il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1° aprile 1989.

Considerato in diritto

Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia autonoma di Trento, ha revocato il telex n. 20092 oggetto del conflitto.

Di tanto ha dato atto la stessa ricorrente Provincia, con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.